



L'avvocato generale Tanchev propone alla Corte di dichiarare che è contraria al diritto dell'Unione la normativa nazionale croata che consente l'annullamento retroattivo di contratti di mutuo conclusi con soggetti eroganti stranieri non autorizzati a prestare servizi di credito in quel Paese, quando essa non è applicabile a soggetti eroganti croati

Una siffatta normativa che annulla retroattivamente i contratti risalenti fino a diciassette anni prima, ma che non è applicabile a soggetti eroganti non autorizzati stabiliti in Croazia, può essere giustificata solo se detto Stato membro dimostra la sussistenza di un problema urgente tale da richiedere una misura estrema

Nel 2007 la sig.ra Anica Milivojević, cittadina croata, ha concluso con la Raiffeisenbank, la cui sede sociale è ubicata in Austria, un contratto unico di mutuo per un importo di EUR 47 000. Il mutuo è stato stipulato con l'aiuto di un intermediario residente in Croazia. A titolo di garanzia per il rimborso del mutuo, la sig.ra Milivojević ha firmato anche una dichiarazione di garanzia dinanzi al notaio, che è servita come base per l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili di sua proprietà nel registro immobiliare croato.

Nel 2015 la sig.ra Milivojević ha proposto ricorso contro la Raiffeisenbank chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto unico di mutuo e degli altri atti giuridici ad esso collegati.

L'Općinski Sud u Rijeci (Tribunale municipale di Fiume, Croazia) ha concluso il procedimento nel luglio 2017, per poi riaprire il caso nell'agosto 2017 a seguito dell'entrata in vigore della legge nazionale del 14 luglio 2017, che avrebbe potuto trovare applicazione nel procedimento principale. A quel tempo il contratto era in vigore da sette anni.

Il governo croato, nel suo parere del 25 maggio 2017, ha dichiarato che l'allora proposta di legge del 14 luglio 2017 avrebbe dovuto avere effetti retroattivi, dato che l'obiettivo della misura non poteva essere conseguito in altro modo. La legge prevede la nullità dei contratti di mutuo e degli altri atti giuridici basati su di essi, conclusi fra un debitore croato e un creditore straniero sprovvisto delle autorizzazioni o dei permessi prescritti dalle competenti autorità croate. Stando a quanto si afferma nella proposta di legge, si tratta di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Dopo il suddetto periodo, la Croazia ha aderito all'Unione europea e gli enti creditizi stranieri possono prestare temporaneamente servizi finanziari senza alcun permesso della Banca nazionale croata.

L'Općinski Sud u Rijeci osserva che dal citato parere del governo della Repubblica di Croazia non emerge alcun riferimento alla tutela dei diritti della sig.ra Milivojević (quali il diritto all'informazione dei consumatori o il diritto alla tutela da pratiche sleali) che potrebbero essere riconosciuti dal diritto dell'Unione quale eccezione alla libera prestazione dei servizi.

L'Općinski Sud u Rijeci afferma che attraverso la dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo e degli altri atti giuridici connessi si impedisce alla Raiffeisenbank di continuare a prestare servizi finanziari. Esso chiede pertanto alla Corte se ciò sia contrario alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno dell'Unione ed, eventualmente, alla libera circolazione dei capitali.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Evgeni Tanchev afferma, innanzitutto, che l'argomento dedotto dalla Croazia, secondo cui il diritto dell'Unione non sarebbe applicabile al contratto controverso perché la data di conclusione dello stesso era antecedente alla data di adesione della Croazia all'Unione, non può essere accolto perché il contratto ha effetti giuridici perduranti. Nel Trattato di adesione della Croazia, inoltre, non figura alcuna deroga alla giurisprudenza consolidata della Corte, secondo cui il diritto dell'Unione si applica, a decorrere dalla data di adesione di un nuovo Stato membro, agli effetti futuri delle situazioni sorte prima di detta data.

In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che la legge del 14 luglio 2017 sia discriminatoria nei confronti dei soggetti eroganti stabiliti al di fuori della Croazia che desiderano fornire servizi di credito in detto Stato membro, atteso che la legge non è applicabile ai soggetti eroganti non autorizzati stabiliti in Croazia. La definizione di «soggetto erogante non autorizzato» di cui alla normativa nazionale si riferisce solo alle persone giuridiche la cui sede legale è situata fuori dalla Croazia.

Inoltre, l'avvocato generale osserva che i soggetti eroganti non autorizzati stabiliti fuori dalla Croazia sono trattati in modo meno favorevole rispetto ai soggetti eroganti non autorizzati stabiliti in Croazia perché la normativa non prevede l'applicazione retroattiva della nullità di determinati contratti stipulati da soggetti eroganti non autorizzati stabiliti in Croazia e perché la nullità può applicarsi solo ai contratti di credito al consumo.

L'avvocato generale esamina poi se la normativa nazionale possa essere giustificata per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rilevanti per le restrizioni direttamente discriminatorie alla libera prestazione dei servizi.

Secondo l'avvocato generale, il riferimento addotto dalla Croazia alla tutela dell'ordine pubblico e dei diritti di un vasto numero di cittadini croati che hanno concluso siffatti contratti è insufficiente a fornire una giustificazione per questi motivi. Inoltre, una normativa discriminatoria che prevede la nullità di tutti i contratti di credito che presentano un elemento internazionale e che si estende a ritroso a contratti stipulati fino a diciassette anni prima (e che hanno continuato a produrre effetti per molti anni nonostante la mancata autorizzazione da parte della Banca nazionale croata) può essere giustificata solo dimostrando l'esistenza di un problema di tale urgenza da richiedere una misura estrema.

Egli conclude che una normativa discriminatoria e generale come quella controversa vada manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungere il legittimo obiettivo che essa persegue, dato che la mancanza di autorizzazione si è protratta per molti anni e la nullità deve operare sin dall'inizio del contratto. Gli elementi di prova che sarebbero stati necessari per pervenire a una conclusione diversa non sono stati presentati.

L'avvocato generale aggiunge che misure come la direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori¹, e la direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori², garantiscono tutela, in conformità del diritto dell'Unione, ai consumatori che nell'ambito di servizi di credito hanno subito un trattamento iniquo.

L'avvocato generale conclude pertanto che, nelle circostanze della presente causa, **il diritto dell'Unione³ osta a una normativa di uno Stato membro che prevede la nullità dei contratti di mutuo, con effetto retroattivo dalla data della loro conclusione, e la nullità degli altri atti giuridici che sono conseguenti a tali contratti di mutuo, quando sono stipulati tra un soggetto erogante stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi, anche se il soggetto erogante al momento della conclusione del contratto non era in possesso delle autorizzazioni richieste dalle autorità competenti di tale Stato membro.**

¹ Direttiva del Consiglio 93/13/CE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

² Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU 2008, L 133, pag. 66).

³ Articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 47-390).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575